

GUIDA OPERATIVA PER PRESENTAZIONE ISTANZE AUTORIZZAZIONE UNICA DEI SISTEMI DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO

(DL 7/2002 – art. 12 DL 387/2003)

Revisione	Data
Rev.01	Luglio 2024
Rev.02	Novembre 2024

1. Generalità

La presente guida operativa si applica ai procedimenti di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione *stand alone* di cui al DL 7/2002 (art.1, comma 2 quater, lettera b), di competenza statale.

Ai sensi del Decreto Direttoriale di istituzione del portale “permitting BESS” del 29 novembre 2024, tutto l’iter di autorizzazione unica, dalla trasmissione dell’istanza al rilascio dell’autorizzazione unica all’esito dello svolgimento della Conferenza di servizi di cui all’art. 14 e ss. della l. 241/1990, si svolgerà tramite la nuova piattaforma digitale “permitting BESS”, collegata al portale istituzionale del MASE, accessibile al seguente link:

<https://permitting.mase.gov.it/permitting>

A partire dal 2 dicembre 2024 non saranno accettate e saranno dichiarate improcedibili le istanze di autorizzazione trasmesse al di fuori della piattaforma (pec, posta raccomandata, ecc).

Gli enti, le amministrazioni ed i soggetti convocati nel procedimento dovranno accedere alla piattaforma medesima per rilasciare le proprie determinazioni, così come per formalizzare eventuali richieste di integrazione documentale. Non sarà quindi possibile acquisire i pareri di competenza via PEC da parte dei soggetti convocati nel procedimento.

Sulla nuova piattaforma “permitting BESS” sarà possibile scaricare, oltre alla presente guida sullo svolgimento del procedimento di autorizzazione, anche il manuale operativo della medesima piattaforma.

Per i procedimenti già avviati formalmente dall’Amministrazione alla data del 2 dicembre, non è previsto l’utilizzo della piattaforma e gli stessi saranno gestiti attraverso i precedenti sistemi di comunicazione.

2. Modalità di svolgimento dei procedimenti

L’Autorizzazione Unica per i progetti oggetto della presente guida operativa è disciplinata dal DL 7/2002. In particolare, si applicano le disposizioni dell’art.1, comma 2 quater, lettera b), secondo cui (...) *gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già*

occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (...).

La norma prevede altresì l'esclusione dalla disciplina di Autorizzazione Unica per tutti i sistemi di taglia inferiore ai 10 MW.

In deroga alle previsioni generali di cui al DL 7/2022, ai sensi del combinato disposto dello Statuto Speciale della Regione Sicilia e, da ultimo, del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 5 aprile 2022, n.9, la competenza al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di progetti ubicati nel territorio della Regione Sicilia non è attribuita al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ma è attribuita al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.

I procedimenti si svolgono ai sensi della legge n. 241/90 tramite il modulo della Conferenza di Servizi e si articolano nelle seguenti fasi:

1. Caricamento da parte del proponente dell'istanza direttamente tramite la piattaforma digitale "Permitting BESS", gestita dalla Divisione IV della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi (DG-FTA) del MASE, e dei relativi allegati che dovranno essere predisposti secondo le indicazioni fornite nei paragrafi successivi;
2. Acquisizione dell'istanza ed esame di procedibilità in ordine cronologico (data di ricezione e numero di protocollo sulla piattaforma MASE);
3. Esame della documentazione progettuale e amministrativa;
4. Eventuali richieste di integrazione della domanda, direttamente tramite la piattaforma digitale;
5. Avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi asincrona: trasmissione della nota di avvio agli Enti ed alle Amministrazioni competenti contenente le istruzioni per accedere alla piattaforma digitale dove si svolgerà la Conferenza di servizi;
6. Acquisizione tramite la piattaforma digitale di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto convocati alla Conferenza;
7. Analisi delle eventuali richieste di integrazioni, di chiarimenti, prescrizioni e controdeduzioni. Tutte le comunicazioni, le richieste da parte degli enti e i riscontri da parte del proponente saranno resi disponibili sulla piattaforma;
8. Inserimento della documentazione nella BDNA antimafia (d.lgs. 159/2011);
9. Eventuale svolgimento endo-procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - v.p.e. ai sensi del DPR 327/2001. Tale procedura sarà in sintesi caratterizzata dai seguenti punti:
 - 9.1. Esame della documentazione (piani particellari, eventuali aree demaniali e/o gravate da usi civici coinvolte);
 - 9.2. Avvio procedura di esproprio;

- 9.3. Adempimenti di pubblicità (avviso, raccomandate/ pubblicazione su quotidiani);
 - 9.4. Raccolta osservazioni dei soggetti interessati e valutazione;
 - 9.5. Predisposizione della nota finale riassuntiva.
- 10. Verifica finale dei pareri e delle comunicazioni pervenuti;
 - 11. Eventuale Conferenza di Servizi sincrona, nei casi previsti dalla legge;
 - 12. Predisposizione della nota di chiusura del procedimento con determina conclusiva;
 - 13. Predisposizione del decreto autorizzativo in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi.

Una volta emanato il decreto autorizzativo, prima di dare inizio ai lavori, il Proponente dovrà dare corso alle attività successive che consistono sinteticamente in:

- 1. Ottemperanza di tutte le prescrizioni ante-operam disposte dal decreto autorizzativo (la verifica dell'ottemperanza ricade in capo al soggetto che ha fissato la prescrizione, come specificato nel decreto);
- 2. Eventuale acquisizione di autorizzazioni/ approvazioni/ nulla osta di secondo livello previste dalla normativa specialistica.

3. Chiarimenti sulla documentazione da allegare all'istanza

A partire dal 2 dicembre 2024, i procedimenti autorizzativi si svolgono unicamente tramite la piattaforma digitale "permitting BESS" accessibile direttamente dal sito istituzionale del MASE.

La documentazione da allegare sarà suddivisa in 4 categorie:

- A) Documenti la cui trasmissione è obbligatoria per completare la presentazione della domanda sulla piattaforma e per l'avvio del procedimento;
- B) Documenti che potranno essere richiesti da parte del Ministero e dagli altri soggetti convocati nella Conferenza di Servizi nel corso del procedimento (non obbligatori ai fini della procedibilità);
- C) Documenti obbligatori per la conclusione del procedimento;
- D) Documenti facoltativi.

All'interno della piattaforma, nella sezione specifica riservata al caricamento degli allegati, è possibile trovare la lista completa degli allegati e verificare la specifica categoria di appartenenza di ciascuno di essi. Resta fermo che è comunque possibile caricare altri allegati "facoltativi" (categoria D) a discrezione del Proponente.

Si riporta di seguito la lista di documenti ed elaborati:

GRUPPO A - Documenti la cui trasmissione è obbligatoria per completare la presentazione della domanda sulla piattaforma e per l'avvio del procedimento:

- 1. Copia del documento di riconoscimento;
- 2. Cronoprogramma dettagliato delle attività;

3. Calcolo del valore delle opere;
4. Copia del bonifico di pagamento degli oneri istruttori (contributo ex legge 239/2004) **(Obbligatorietà condizionata > per importi superiori ai 5 milioni di euro la copia del bonifico è obbligatoria)**;
5. Documentazione attestante titolarità delle aree - Per le particelle su cui non si dispone di titolarità, è necessario attivare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex DPR 327/2001;
6. Relazione tecnica generale impianto BESS;
7. Relazione tecnica delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
8. Planimetria dell'area oggetto dell'intervento – catastale;
9. Sintesi non tecnica dell'intervento;
10. Relazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011;
11. Preventivo di connessione (STMG) predisposto dal Gestore di Rete e accettato formalmente dal Proponente;
12. Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie - Nulla Osta ai sensi dell'art.120 del RD 1775/1933;
13. Valutazione dei rischi per la navigazione aerea (ENAC e ENAV);
14. Piano particellare relativo a tutte le aree interessate dall'intervento (deve essere coerente con quanto compilato dal proponente direttamente sulla piattaforma digitale e con le informazioni di cui all'allegato 7).

GRUPPO B - Documenti che potranno essere richiesti da parte del Ministero e dagli altri soggetti convocati nella Conferenza di Servizi, nel corso del procedimento (non obbligatori ai fini della procedibilità):

15. Relazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e DPCM 12/12/2005;
16. Relazione archeologica, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
17. Relazione impatto acustico (legge 447/1995);
18. Relazione impatto elettromagnetico (D.P.C.M. 08/07/03 e D.M. 29/05/08);
19. Relazione idrogeologica/ idraulica.

GRUPPO C - Documenti obbligatori per la conclusione del procedimento:

20. Asseverazione ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, comprensiva di atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate;
21. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Modulo A);
22. Autocertificazione antimafia (Modulo B);
23. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (anti-pantouflage).

GRUPPO D - Documenti facoltativi:

24. Descrizione eventuali altre opere funzionali all'esercizio dell'impianto;
25. Planimetria dell'area - inquadramento CTR;
26. Planimetria dell'area oggetto dell'intervento – ortofoto;
27. Eventuale altra documentazione.

Di seguito si riportano una serie di informazioni per la predisposizione/ compilazione di alcuni degli elaborati sopra elencati.

- **Elaborato n. 3** – Calcolo del valore delle opere.

Il Proponente dovrà allegare un computo di massima sulla base delle informazioni disponibili al momento della trasmissione dell'istanza. Il computo deve contenere una stima di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera. Il costo dei lavori deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza. Per quanto riguarda la determinazione delle "spese generali", devono essere considerate le spese tecniche relative alla redazione del progetto, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di realizzazione, ad attività di consulenza tecnica, nonché quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio e collaudo dell'opera. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di Iva. Il documento dovrà essere accompagnato da un'autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla legge. L'autodichiarazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante del richiedente o da un professionista iscritto all'albo responsabile del progetto.

- **Elaborato n. 4** – Bonifico di pagamento oneri istruttori.

Il Proponente dovrà allegare la ricevuta del bonifico effettuato sul seguente conto: Capitolo: 3724 – Capo 32 - Denominazione: *Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e delle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 1, comma 110 della 23 agosto 2004, n. 239, da riassegnare secondo le modalità previste dalla legge medesima* - Codice Iban Tesoreria Centrale dello Stato IT42V0100003245350032372400. L'importo da pagare è pari all'1‰ del valore delle opere, come risultante dall'elaborato n.3. In particolare, il contributo dell'1‰ è previsto dalla legge 239/2004, come attuato dal decreto interministeriale 18 settembre 2006, e integrato dalla circolare di chiarimenti 4 maggio 2007, ed è stato esteso anche ai procedimenti per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico dal D.M. 5 dicembre 2022. Il contributo dovrà essere calcolato sul valore complessivo dell'opera dettagliato secondo il "costo dei lavori e le "spese generali" e tutte le somme sono da intendersi comprensive di Iva.

- **Elaborato n. 5** – Titolarità delle aree/ richiesta di attivazione della procedura di apposizione del v.p.e.

Il Proponente dovrà trasmettere la documentazione che attesti la disponibilità delle aree su cui chiede di autorizzare l'intervento. Sono accettati anche contratti preliminari, purché in forma notarile, e/o attestazioni di esistenza di un diritto di superficie. In virtù del fatto che la tipologia di opere rientra, ai sensi del DL 7/2002, tra quelle "di pubblica utilità", è indispensabile, per tutte le aree non nella disponibilità, richiedere l'attivazione della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001. La richiesta deve contenere l'elenco completo delle particelle da assoggettare alla procedura e dei relativi proprietari, con chiara indicazione, per ciascuna, della destinazione (occupazione temporanea, servitù, esproprio). L'elaborato n. 14 dovrà essere invece sempre predisposto, anche se il Proponente è nella piena titolarità di tutte le aree.

- **Elaborato n. 6** – Relazione tecnica generale.

È il documento principale degli elaborati di progetto e dovrà contenere le informazioni necessarie a inquadrare l'intervento. Le informazioni minime contenute in esso dovranno includere: dati del sito (condizioni di progetto), descrizione impianti e apparecchiature principali e ausiliarie, opere civili e viabilità, descrizione funzionamento impianto, gestione acque reflue e meteoriche, organizzazione di cantiere, piani di dismissione, smaltimento moduli a fine vita.

- **Elaborato n. 7** – Relazione tecnica delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

Questo documento dovrà contenere tutte le informazioni tecniche già elencate per l'elaborato n.6, con riferimento specifico alle opere connesse. La relazione dovrà essere suddivisa tra impianti di utenza e impianti di rete, e per questi ultimi dovrà contenere gli elaborati di progetto per il benessere del gestore di rete - PTO comprensivo di planimetrie, sezioni elettromeccaniche, dettagli costruttivi, ecc.

- **Elaborato n. 9** – Sintesi non tecnica.

È una versione sintetica e semplificata del documento n.6. In caso di procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, presso il Comune interessato dalla procedura dovrà essere depositata copia di questo elaborato unitamente alle planimetrie e al piano particellare.

- **Elaborato n. 10** – Relazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011.

La relazione antincendio dovrà essere accompagnata dalla richiesta di NOF (art. 8 del DPR 151/2011) trasmessa al Comando dei VVFF competente per le categorie B e C dell'allegato I al DPR 151/2011. Il NOF, in tal caso, costituisce parere formale da parte del Comando; pertanto, può anche includere eventuali prescrizioni a carico del Proponente. In alternativa al NOF, è possibile, qualora il livello di progettazione sia già adeguato allo scopo, fare direttamente richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPR 151/2011; in tal caso, la valutazione del progetto, sempre per le categorie B e C dell'allegato I al DPR 151/2011, costituirà parere formale da parte del Comando e verrà acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi. La presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 4, invece, non deve essere formalizzata nel corso del procedimento poiché costituirà prescrizione post-operam da ottemperare prima della messa in esercizio dell'impianto.

- **Elaborato n. 12** – Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie.

La Direttiva Direttoriale dell'11 giugno 2012 ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla Osta dell'Autorità Mineraria ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

La Direttiva prevede che il Proponente verifichi direttamente la sussistenza di interferenze con le aree delle concessioni vigenti utilizzando i dati disponibili nel sito

del Ministero. Nel caso non vengano rilevate interferenze con attività minerarie, il progettista può rilasciare una dichiarazione di non interferenza che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

- **Elaborato n. 13** – Valutazione dei rischi per la navigazione aerea.

È necessario che il Proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", trasmettendo all'Ente la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, il Proponente dovrà presentare un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo. L'acquisizione di tale asseverazione in Conferenza di Servizi, qualora redatta all'occorrenza dei relativi presupposti, consente di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici.

- **Elaborato n. 20** – Asseverazione ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48

Deve essere predisposta un'asseverazione ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, comprensiva di atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate. Tale documento sostituisce il rilascio in Conferenza di servizi del nulla osta dell'Ispettorato. Prima dell'avvio dei lavori, inoltre, l'asseverazione dovrà essere trasmessa formalmente all'Ispettorato.

- **Elaborati n. 21 e n. 22** – Documentazione antimafia.

L'Amministrazione procedente è tenuta ad acquisire la comunicazione antimafia dei Proponenti prima del rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi degli artt. 87 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 (codice leggi antimafia e misure di prevenzione).

In merito viene richiesta al Proponente la documentazione presentata secondo il **modulo A**. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati all'art. 85 della richiamata normativa. La documentazione inoltre deve riferirsi anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico. Ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, il funzionario autorizzato della Divisione, inserisce la documentazione nella Banca Dati Nazionale Antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno. Il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro il termine di 30 giorni, tuttavia decorso tale termine, l'Amministrazione potrà procedere anche in assenza di comunicazione previa acquisizione dell'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 89 del

citato Decreto Legislativo redatta secondo il **modulo B**. In tale ultimo caso l'Autorizzazione rilasciata sarà sottoposta a condizione risolutiva.

4. Informazioni sulle fasi successive all'Autorizzazione

Ai sensi del DL 239/2003 (art. 1-quater), il titolo autorizzativo decade qualora il Proponente non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Sempre secondo la norma sopra citata, i 12 mesi si intendono (...) *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare (...)*. È quindi obbligatorio, in caso di ritardo dell'avvio dei lavori rispetto al termine fissato dalla norma, che il Proponente comunichi formalmente all'Amministrazione il ritardo rispetto al termine originariamente fissato e le cause di forza maggiore che lo hanno determinato.

Con riferimento, infine, ad eventuali ritardi rispetto al termine di fine lavori, previsto nel cronoprogramma e approvato tramite il decreto autorizzativo, è necessario che il Proponente formalizzi opportuna richiesta di proroga da trasmettere prima della scadenza del termine medesimo, motivando il ritardo e indicando la nuova data di conclusione dei lavori. Resta fermo che tale procedura è funzionale al solo mantenimento della validità ed efficacia del titolo autorizzativo e non costituisce deroga ad eventuali prescrizioni o obblighi a carico dal Proponente, derivanti da norme, provvedimenti amministrativi o accordi contrattuali con altri soggetti, pubblici o privati, riguardanti l'entrata in esercizio dell'impianto.

La Divisione IV della DG-FTA si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi tecnici presso i cantieri dei progetti autorizzati, anche insieme al gestore di rete Terna S.p.A., con l'obiettivo di verificare l'avanzamento dei lavori ai fini dei programmi di entrata in esercizio della potenza/ capacità autorizzata.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni, disposte con il decreto di Autorizzazione Unica, è di competenza di ciascun soggetto, ente, amministrazione che ha disposto la prescrizione nell'ambito del procedimento.

5. Modulistica

- MODULO A: Dichiarazione antimafia (formato word editabile)
- MODULO B: Auto-certificazione antimafia